

LEDDA



SibarDocumentale

SISTEMA INFORMATIVO DI BASE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

WALTER CAREDDU 360058 Ufficio: Direzione Generale dell'Ambiente Esci

Ricerca Generale

Menu Principale

- Protocollo in entrata
- Protocollo interno/in uscita
- Avvia WorkFlow
- Ricerca protocolli e fascicoli
- Stampe
- Esplora Titolare
- Archivio deposito

Posta in Ingresso > Gestione Mail

Dati Messaggio

Mittente: Data:

Destinatari:

DestinatariCC:

Oggetto:
 POSTA CERTIFICATA: A REGIONE SARDEGNA - INVIO PARERE CALENDARIO VENATORIO2018/2019 POSTA11 CONSULENZA COCCHI RIGA SORACE GENOVESI - FIRMA MORRONI [iride]718248[/iride] [prot]2018/45393[/prot]

Testo:
 CON RIFERIMENTO ALL'OGGETTO SI TRASMETTE LA NOTA ALLEGATA PROT. N. 45393DEL13/07/2018. CORDIALI SALUTI*** INFORMAZIONI STRETTAMENTE CONFIDENZIALI Ai sensi del D.Lgs 196/03 siprecisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ed a uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la

Documento Principale Allegato Non Importare

Allegati Messaggio

Nome	Allegato	Documento Principale	
718248.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Visualizza"/>
1_GUIDA ALLA STESURA DEI CALENDARI VENATORI_def.pd...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Visualizza"/>
2_prot 12006_2017 determinazione date migrazione.p...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Visualizza"/>

^Torna sopra

Regione Autonoma della Sardegna
 Direzione Generale dell'Ambiente
 Prot. Entrata del 16/07/2018
 nr. 0015673
 classifica XIV.13
 6-01-00



contattaci

© 2015 Regione Autonoma della Sardegna



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Prot. 45393 /T-A11 13 LUG. 2018

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Difesa dell'Ambiente
VIA ROMA 80
09123 CAGLIARI
PEC: difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Parere sul calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Come da Vostra richiesta di cui all'oggetto, si trasmette il relativo parere.

Distinti saluti.

DIPARTIMENTO PER IL MONITORAGGIO E
LA TUTELA DEL TERRITORIO PER LA
CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'
Il Direttore
Dott.ssa Emi Morroni

Oggetto: Parere sul calendario venatorio regionale per la stagione 2018-2019.

Responsabili dell'istruttoria: Dott. Roberto Cocchi (Tel. 051-6512230 - e-mail: roberto.cocchi@isprambiente.it), Dott. Francesco Riga (Tel. 06-5007.2644; e-mail: francesco.riga@isprambiente.it) e Dott. Alberto Sorace (tel.: 06-50072641 - e-mail: alberto.sorace@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta avanzata da codesta Amministrazione con nota di protocollo n. 13542 del 18 giugno 2018 ed avendo esaminato la proposta di calendario venatorio inviata, ai sensi del comma 2 e 4 dell'art. 18 della L. 157/92, si comunica quanto segue.

Premessa

Anzitutto si desidera evidenziare come, secondo la normativa vigente, le Regioni e le Province Autonome abbiano competenza per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria del territorio rispetto al quale redigono ogni anno il calendario venatorio, importante strumento di programmazione e fruizione, sentito il parere di questo Istituto. D'altro canto la competenza in ordine alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema è affidata in via esclusiva allo Stato come recita l'art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione. Allo Stato spetta quindi disciplinare in modo unitario e complessivo l'ambiente inteso come entità organica che esprime un interesse pubblico di valore primario ed assoluto (sentenza 151 del 1986 e 210 del 1987 della Corte Costituzionale). In questo contesto non vi è dubbio che anche la materia dei calendari venatori, in ragione dell'importante ruolo che rivestono nell'ambito della strategia di conservazione di Uccelli e Mammiferi selvatici, rientra a pieno titolo nella fattispecie della tutela ambientale.

Ne consegue che nella formulazione di un parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ritenga opportuno soffermarsi su determinati aspetti tecnici e procedurali attinenti gli argomenti di propria competenza.

Di seguito vengono articolate una serie di valutazioni su alcuni temi inerenti il calendario venatorio della Regione Sardegna che non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico e meritevoli quindi di modifica secondo le indicazioni di seguito fornite. L'espressione di un parere favorevole da parte di questo Istituto è pertanto subordinata al recepimento integrale delle indicazioni di seguito fornite. Invece gli aspetti non trattati o commentati vanno considerati condivisibili nell'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

Uccelli

Norme e documenti di riferimento

La legge n. 157/92, così come modificata dall'art. 42 della Legge comunitaria 2009, vieta l'esercizio venatorio durante il periodo di nidificazione e le fasi di riproduzione e dipendenza degli uccelli, nonché durante il ritorno al luogo di nidificazione (art. 18, comma 1bis), coerentemente con il dettato della Direttiva 2009/147/CE.

Al fine di fornire indicazioni circa i periodi cacciabili per le singole specie, nonché le

modalità del prelievo nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere, coerenti con quanto richiesto dalla Commissione Europea, ISPRA nel 2010 ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni Regionali (con nota prot. n. 25495) il documento *"Guida alla stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, che si allega alla presente. Tale documento è stato redatto sulla base delle informazioni scientifiche direttamente raccolte dall'Istituto e di quelle disponibili in letteratura, seguendo i criteri generali di tutela della fauna richiamati dal quadro normativo vigente (legislazione nazionale e direttive comunitarie) ed adottando un doveroso principio di precauzione che subordina l'attività venatoria alla conservazione delle specie faunistiche che rappresentano una risorsa rinnovabile ma non inesauribile per l'intera collettività (legge n. 157/92, art. 1). Va peraltro considerato che lo stato di conservazione SPEC riportato nelle tabelle allegate alla sopramenzionata Guida può risultare, per alcuni *taxa*, diverso da quello attuale aggiornato in conseguenza delle modifiche intervenute nel frattempo (si veda Birdlife International (2017) *European birds of conservation concern: populations, trends and national responsibility*).

Oltre a ciò si è tenuto conto delle indicazioni contenute nella *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici"* e nel documento *"Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and pre-nuptial Migration of huntable bird Species in the EU"* (2001), ufficialmente adottato dalla Commissione Europea, in cui vengono definiti i periodi di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-nuziale per ciascuna specie cacciabile in ognuno dei Paesi membri.

Si è inoltre tenuto conto delle valutazioni relative alla data di inizio della migrazione pre-nuziale di Tordo bottaccio e Cesena di cui alla nota ISPRA prot. 12006 del 13.03.2017, che si allega al presente parere.

Alla luce dei dati e delle considerazioni di cui ai riferimenti sopra indicati, si evidenzia quanto segue.

Pre-apertura e apertura generale della caccia prima del 1° ottobre

Per quanto riguarda la **Tortora** si desidera evidenziare che la specie è indicata nelle valutazioni europee sopra richiamate come in precario stato di conservazione (SPEC 1).

Nelle more del completamento del piano d'azione europeo sulla specie [Fisher, Ashpole, Scallan, Carboneras, e Proud (*compilers*). 2018 - *International Single Species Action Plan for the conservation of the European Turtle-dove Streptopelia turtur* (2018 to 2028). European Commission Technical Report xxx-2018], che potrà fornire indicazioni più dettagliate circa le necessarie misure di conservazione da considerare, e della definizione di un piano nazionale di gestione della specie in corso di predisposizione da parte di ISPRA e che si prevede di completare entro settembre del corrente anno, questo Istituto ritiene accettabile prevedere un prelievo della specie anche per la stagione venatoria in esame. In attesa delle indicazioni che verranno fornite dal piano di gestione, anche tenuto conto della recente nota inviata dal Ministero dell'Ambiente alle Regioni e Province Autonome con protocollo n. 0014687 del 3 luglio 2018 con la quale si richiamano le Regioni e Province Autonome ad evitare di autorizzare la preapertura della caccia alla **Tortora**, questo Istituto ritiene che vada esclusa la preapertura alla specie e che venga adottato un carniere giornaliero e stagionale non superiore rispettivamente a 5 e 20 capi per cacciatore e nella forma esclusiva dell'appostamento.



Tempi di chiusura della caccia

In considerazione della forte pressione venatoria a cui è sottoposta la **Beccaccia** e della maggiore vulnerabilità che contraddistingue la specie nella seconda metà dell'inverno, in particolare in presenza di avverse condizioni climatiche, ISPRA ritiene idonea per la conservazione e la razionale gestione della specie la chiusura della caccia al 31 dicembre. Una eventuale estensione del periodo cacciabile sino al 10 gennaio, periodo di inizio migrazione prenuziale secondo il documento "*Key Concepts*", dovrebbe essere subordinata ad una corretta gestione della specie basata su principi di sostenibilità e quindi una pianificazione del prelievo a partire da un'analisi dei dati dei capi abbattuti e dal monitoraggio della specie durante la fase di svernamento e di migrazione prenuziale, attraverso l'impiego di personale qualificato.

La chiusura della stagione venatoria per l'avifauna acquatica (**Germano reale, Alzavola, Fischione, Canapiglia, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Pavoncella, Frullino, Porciglione, Folaga**) a giudizio di questo Istituto, dovrebbe avvenire al 20 di gennaio, non solo per le specie per le quali la migrazione prenuziale inizia alla III decade di gennaio ma per tutta la comunità ornitica delle zone umide. Ciò al fine di evitare rischi di confusione e/o perturbazione per altre specie, anche non oggetto di attività venatoria, come indicato nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*" (par. 2.6).

Le zone umide sono infatti generalmente frequentate da un numero piuttosto elevato di specie e la caccia provoca inevitabilmente un disturbo anche alle specie non oggetto di attività venatoria, con il rischio di determinare l'abbandono temporaneo dell'area da parte di tali specie. Tale fenomeno ha una maggiore incidenza quando avviene nei confronti di specie in migrazione, per le quali le zone umide rappresentano aree chiave per la sosta ed il foraggiamento durante la migrazione. Il principio che sancisce la tutela delle popolazioni europee, con una maggiore attenzione ai periodi di migrazione prenuziale, implica in Italia la necessità di uniformare le date di chiusura della caccia per tale gruppo di specie particolarmente sensibile al disturbo causato dall'attività venatoria e l'interruzione della stessa presso le zone umide dalla III decade di gennaio, periodo durante il quale tali aree iniziano ad essere interessate dal passaggio di migratori.

Si osserva inoltre come anche la **Pavoncella** stia diminuendo a un tasso abbastanza rapido; la specie è classificata come quasi minacciata nella *Global Red List* nonché classificata SPEC 1 da BirdLife International, anche se la caccia non viene considerata un fattore di minaccia principale per questo limicolo (<http://www.iucnredlist.org/details/22693949/0>). Inoltre, Birdlife International non inserisce l'Italia tra le nazioni che hanno una particolare responsabilità per la conservazione della specie (*BirdLife International, 2017*). Tuttavia, le azioni di conservazione indicate per la specie includono anche la riduzione della pressione venatoria e la raccolta di affidabili stative sui carnieri. Lo scrivente Istituto non ritiene si rendano necessarie al momento misure più restrittive sulla caccia alla Pavoncella anche in considerazione del fatto che il trend della popolazione svernante in Italia, che in passato era di aumento consistente (+7,7% all'anno), nell'ultimo decennio indica ancora un moderato incremento (+2,1%) e lo stesso si rileva sul lungo periodo (+5,1%) (*Zenatello et al. 2014*). Tuttavia si invita codesta Amministrazione ad effettuare un attento monitoraggio degli abbattimenti di Pavoncella al fine di programmare una corretta gestione venatoria della specie e ad anticipare il termine del prelievo al 20 gennaio.



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Per quanto concerne il prelievo di **Tordo bottaccio**, **Cesena** e **Tordo sassello**, i periodi di apertura della caccia indicati all'art. 18, comma 1 della legge 157/92 non risultano compatibili con i limiti temporali indicati nel documento "*Key Concepts*", secondo il quale la data di inizio migrazione prenuziale corrisponde alla II decade di gennaio per le prime due specie e alla III decade per il Tordo sassello. Si evidenzia tuttavia che recenti valutazioni tecniche condotte da ISPRA indicano che la data di inizio migrazione per Tordo bottaccio e Cesena può risultare posticipata di una decade rispetto ai limiti indicati dal "*Key Concepts*" (nota allegata prot. n. 12006). Lo scrivente Istituto ritiene pertanto idonea l'adozione di un'unica data di chiusura per Tordo bottaccio, Tordo sassello e Cesena, coincidente con il 20 gennaio.

Per la **Quaglia**, specie migratrice regolare e svernante localizzata in Italia, prevalentemente nelle regioni centrali e meridionali, è stata recentemente confermata nella categoria SPEC 3 ("in declino a livello europeo") ("*European birds of conservation concern*", BirdLife International, 2017). Permane pertanto la necessità di adottare tutte le più opportune misure di tutela della specie e prevedere la chiusura della caccia al 31 ottobre.

Infine, per la **Pernice sarda** la sola restrizione a due giornate di caccia, così come previsto dalla proposta di calendario regionale, non rappresenta una condizione sufficiente per garantire la modulazione del prelievo in relazione alle consistenze locali, che dovrebbe pertanto essere subordinato alla stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione sulla base dei risultati del monitoraggio standardizzato e della stima dell'incremento utile annuo. A questo proposito, si manifesta apprezzamento per l'avvio della raccolta dati sulla consistenza e sul successo riproduttivo delle popolazioni di Pernice sarda in aree campione della regione e per l'intenzione di codesta Amministrazione di autorizzare il prelievo della specie sulla base di piani di abbattimento all'interno delle zone in concessione per la caccia autogestita (10,6 della SASP). Rimanendo in attesa dei dati relativi al monitoraggio della specie ed ai risultati del prelievo venatorio della stagione 2018-19, si auspica che un simile modello gestionale venga esteso a tutto il territorio della regione, indipendentemente dall'approvazione del piano faunistico venatorio regionale.

Specie cacciabili e carnieri

Per quanto riguarda l'**Allodola** si evidenzia che in data 15 febbraio 2018 è stato approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo schema del "*Piano di gestione nazionale per l'Allodola*" reperibile sul sito <http://www.regioni.it/ambiente-energia/2018/02/19/conferenza-stato-regioni-del-15-02-2018-accordo-sullo-schema-del-piano-di-gestione-nazionale-per-lallodola-551043/>. Si invita pertanto codesta Amministrazione ad adottare le misure previste in tale piano.

Forme di caccia

Il prelievo di **Ghiandaia** e **Cornacchia grigia** dal 21 gennaio e del **Colombaccio** in tutto il mese di gennaio dovrebbe essere previsto esclusivamente nella forma da appostamento.

Si evidenzia inoltre che dal 21 gennaio l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che il periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano



situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione degli stessi.

Mammiferi

Lagomorfi

Così come per la Pernice sarda, anche per la **Lepre sarda** è necessaria la pianificazione della caccia basata su criteri di sostenibilità biologica in ciascuna unità territoriale di gestione attraverso il monitoraggio standardizzato della popolazione, la stima dell'incremento utile annuo, la stesura di un piano di prelievo commisurato alla dinamica della popolazione e l'adozione di meccanismi di controllo del prelievo che consentano il rispetto del piano programmato. In assenza degli elementi di gestione appena citati il prelievo venatorio non dovrebbe essere consentito. Ciò premesso, analogamente a quanto detto per la Pernice sarda, si esprime il proprio apprezzamento per l'avvio della raccolta dati sulla Lepre sarda su aree campione e si auspica che il prelievo della specie sia autorizzato a livello regionale sulla base dei risultati ottenuti. Si ritiene altresì che tali indicazioni andrebbero estese anche alle popolazioni naturalizzate nel passato di **Coniglio selvatico**, specie para-autoctona per il nostro Paese.

Volpe

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale, quindi a partire dal 1° ottobre;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio.

Forme di caccia

In linea generale la caccia vagante non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al Cinghiale e alla Volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti che si rendano necessari, s'invisano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA PARERI TECNICI
E STRATEGIE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE PATRIMONIO
FAUNISTICO NAZIONALE E MITIGAZIONE DANNI E IMPATTI

(Dott. Piero Genovesi)

n. 2 allegati

RM RC-FR-ASO/lr
Rif. Int. 39405/2018